

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4551 del 06/09/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Cerindustries spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente di fabbricazione di materiali ceramici mediante cottura (Punto 3.5 ALL. VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) sito in Comune di Castel Bolognese, via Emilia Ponente n. 1000. Aggiornamento AIA per Modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4744 del 06/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 E SMI, L.R. 21/04 E SMI. DITTA CERINDUSTRIES SPA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI FABBRICAZIONE DI MATERIALI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS 152/06 E SMI) SITO IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, VIA EMILIA PONENTE N. 1000. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, la Ditta Cerindustries spa con sede legale e stabilimento in Comune di Castel Bolognese, via Emilia Ponente n. 1000 (P.IVA 03195900406) risulta in possesso, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009, aggiornato con provvedimento n. 508 del 16/11/2009;

CONSIDERATO:

- che in data 20/12/2017 la ditta Cerindustries spa ha presentato, attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (PGRA/2017/16791 del 21/12/2017), comunicazione di modifica dei provvedimenti sopra richiamati, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie (importo versato in data 14/12/2017 pari a 250 €);
- che tale modifica prevede lo smantellamento dei reparti produttivi denominati MONO 1 ed ASTORRE, con conseguente rimozione delle attrezzature e dei macchinari presenti al loro interno e dei connessi punti di emissione, e determina una diminuzione dei flussi di massa delle emissioni autorizzate;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 2222/2018, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:

- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, ARPAE;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione:
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04*", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "*Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA*", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 avente ad oggetto: "Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed in particolare per gli impianti ceramici";
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

- con provvedimento n. 337 del 19/08/2009, successivamente aggiornato per voltura con provvedimento n. 508 del 16/11/2009 è stata rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, al gestore della ditta **Cerindustries spa**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Castel Bolognese, via Emilia Ponente n. 1000, per la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, di cui al **Punto 3.5 dell'allegato VIII alla parte seconda D.Lgs 152/06 e smi**;
- con nota PGRA/2017/16791 del 21/12/2017 la ditta Cerindustries spa ha presentato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA, comunicazione di modifica non sostanziale per lo smantellamento dei reparti produttivi denominati MONO 1 ed ASTORRE, con conseguente rimozione delle attrezzature e dei macchinari presenti al loro interno e dei connessi punti di emissione (E20, E36 ed E41); il gestore precisa che tale variazione impiantistica comporta una riduzione della capacità produttiva, con conseguente diminuzione dei flussi di massa delle emissioni autorizzate:

Reparto	Capacità produttiva ridotta
MONO 1	- 650.000 m ² /anno (14.950 t/a)
ASTORRE	- 400.000 m ² /anno (9.200 t/anno)

Parametro inquinante	Riduzione del flusso di massa autorizzato
polveri	- 8949,8 kg/anno (- 8,95 t/anno)
piombo	- 31 kg/anno
fluoro	- 307 kg/anno
NO _x	- 12.264 kg/anno (- 12,26 t/anno)
SO _x	- 30660 kg/anno (- 30,66 t/anno)
COT	- 3066 kg/anno (- 3,07 t/anno) di cui - 1226 kg/anno di aldeidi

- sono smantellati i punti di emissione E20, E36, E41, con una corrispondente diminuzione dei flussi di massa autorizzati per i parametri Polveri, Fluoro, Piombo, NO_x, SO_x, COT (di cui Aldeidi); il processo non prevede modifiche dell'assetto e della composizione degli scarichi idrici;

RICHIAMATA la nota della scrivente SAC PGRA/2018/4650, avente ad oggetto "*Controlli programmati in AIA per le acque sotterranee e per il suolo – proroga del termine per la presentazione di proposte da parte dei gestori*", con cui si è resa nota la proroga concessa dalla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, per la presentazione delle proposte da parte dei gestori di installazioni AIA, delle attività di monitoraggio e dei controlli sulle acque sotterranee e sul suolo, come disposti all'art. 29-sexsies del D.Lgs 152/06 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

TENUTO CONTO che:

- con nota PEC assunta al protocollo generale della Provincia di Ravenna, PG n. 50551 del 03/06/2015, la ditta Cerindustries spa ha comunicato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA l'adeguamento dell'AIA ad alcune delle previsioni di semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti ceramici introdotte dalla DGR 1159/2014;
- con nota PGRA/2016/4708 del 26/04/2016, la ditta Cerindustries spa ha comunicato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA lo smantellamento del punto di emissione convogliata E39, macinatore scarto cotto con relativo impianto filtrante e l'installazione di un nuovo punto di emissione convogliata E42, supero presse gres e filtro, a servizio dei reparti GRANITAL e MONO 2; in riferimento a questa modifica il gestore ha precisato che essendo la portata massima di E42 pari a 1.000 Nm³/h con emissione di polveri, rispetto alla portata massima di E39 (disMESSO) pari a 6.600 Nm³/h, in riferimento allo stesso inquinante, non si ritiene rilevante sul bilancio emissivo, ai fini di un potenziale impatto ambientale, la modifica comunicata;

PRESO ATTO della comunicazione assunta al PGRA/2016/14559 del 24/11/2016, con cui la ditta dichiara di non svolgere attività di recupero rifiuti (R5) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e smi, impegnandosi in futuro, qualora dovessero sussistere i presupposti, a presentare idonea istanza all'autorità competente;

VISTI i rapporti di visita ispettiva relativi ai controlli effettuati nel mese di giugno 2012 e luglio 2016, trasmessi rispettivamente alla Provincia di Ravenna con nota acquisita al PG 58141 del 02/07/2012 e alla SAC di ARPAE con nota acquisita al PGRA/2016/13735 del 04/11/2016;

CONSIDERATA la recente emanazione della Determina n. 426 del 18/05/2018 da parte della Direzione Tecnica di ARPAE (Linea Guida 35/DT), avente ad oggetto l'indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs 152/06 e smi e vista l'attività svolta da Cerindustries spa nel sito di via Emilia Ponente 1000, Comune di Castel Bolognese (produzione ceramica con utilizzo di tecniche di stampa digitali);

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **di considerare** le modifiche proposte, con nota PGRA/2017/16791 del 21/12/2017, relativamente agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione presentata dalla **ditta Cerindustries spa** (partita IVA 03195900406) riportate nelle premesse del presente provvedimento, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento n. **337 del 19/08/2009**, come aggiornato dal provvedimento n. **508 del 16/11/2009**;
2. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/04 e smi, **alla ditta Cerindustries spa**, avente sede legale e installazione in Comune di Castel Bolognese, via Emilia Ponente n. 1000 P.IVA 03195900406, nella persona del suo gestore Sig. Terenzio Maria Servetti, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC** di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, **di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII** alla parte II del D.Lgs 152/06 e smi, **come di seguito riportato:**

2.1) il paragrafo D – Piano di adeguamento e proposte volontarie avanzate dal gestore per il miglioramento ambientale, riportato nell'Allegato al provvedimento n. 337 del 19/08/2009, come aggiornato dal provvedimento n. 508 del 16/11/2009, è sostituito da quanto riportato in Allegato 1 al presente provvedimento;

2.2) il paragrafo E1 – Emissioni in atmosfera, della Sezione E – Sezione Emissioni (condizioni di esercizio degli impianti), riportato nell'Allegato al provvedimento n. 337 del 19/08/2009, come aggiornato dal provvedimento n. 508 del 16/11/2009, è sostituito da quanto riportato in Allegato 2 al presente provvedimento;

2.3) il paragrafo E4 – Rifiuti, della Sezione E – Sezione emissioni (condizioni di esercizio degli impianti), riportato nell'allegato al provvedimento n. 337 del 19/08/2009, come aggiornato dal provvedimento n. 508 del 16/11/2009, è sostituito da quanto di seguito riportato:

E4 - Rifiuti prodotti

Aspetti generali

I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.

E' consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all'interno dei locali dello stabilimento che all'esterno (aree scoperte) purché collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei contenitori e tutte le aree di deposito rifiuti devono essere pavimentate.

Gli eventuali rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.

Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto a gestire i rifiuti secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio.

Prescrizioni

Per tutte le tipologie di rifiuti prodotti, in attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento, è consentito il deposito temporaneo nelle preposte aree individuate nel sito, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/06 e smi ovvero nelle procedure gestionali individuate dalle MTD. La ditta deve indicare il criterio scelto per la gestione del deposito temporaneo e comunicarne ogni eventuale cambiamento. In particolare, tale deposito temporaneo non dovrà generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere pavimentate. Per i rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) stoccati in fusti o taniche, le preposte aree pavimentate di deposito dovranno altresì essere dotate di idonei sistemi di drenaggio ovvero bacini di contenimento adeguatamente dimensionati.

Monitoraggio

Aspetto ambientale	Monitoraggio	Frequenza	Modalità di registrazione
Rifiuti prodotti e inviati a recupero	Controllo dei quantitativi	Mensile	Registro di carico e scarico
Rifiuti prodotti e inviati a smaltimento	Controllo dei quantitativi	Mensile	Registro di carico e scarico
Aree di deposito	Controllo dell'idoneità	Mensile	Apposito registro

2.4) il paragrafo F4 – Matrice aria, della Sezione F – Sezione piano di monitoraggio e controllo dell'impianto, riportato nell'allegato al provvedimento n. 337 del 19/08/2009, come aggiornato dal provvedimento n. 508 del 16/11/2009, è sostituito da quanto di seguito riportato:

F4 – MATRICE ARIA

Il Piano di Monitoraggio aziendale delle emissioni in atmosfera prevede le seguenti attività di monitoraggio e controllo:

Emissione	Parametro	Limite	Frequenza
E19 – Aspirazione presse mono 2	Polveri	30 mg/Nm ³	Semestrale
E21 – supero presse mono 1	Polveri	30 mg/Nm ³	Semestrale
E22 – forni di cottura	Polveri	5 mg/Nm ³	Trimestrale
	NOx	200 mg/Nm ³	Annuale (con controllo della temperatura dei forni)
	SOx	500 mg/Nm ³	Annuale
	Piombo	0,5 mg/Nm ³	Annuale
	Fluoro	5 mg/Nm ³	quindicinale da febbraio a luglio e Mensile da agosto a gennaio
	COT	50 mg/Nm ³ di cui formaldeide 20 mg/Nm ³	Semestrale
E23 – Atomizzatore mono/gres	Polveri	20 mg/Nm ³	Trimestrale
	Piombo	0,3 mg/Nm ³	Annuale
	Fluoro	3 mg/Nm ³	quindicinale da febbraio a luglio e Mensile da agosto a gennaio
	SOx	35 mg/Nm ³	Annuale
	NOx	350 mg/Nm ³	Annuale
E24 – Macinazione mono	Polveri	30 mg/Nm ³	Semestrale
E27 – smaltatrici mono/gres	Polveri	10 mg/Nm ³	Quadrimestrale
E29 – scalpellatura linea smaltatrici	Polveri	30 mg/Nm ³	Semestrale
E30 – atomizzatore ATM 40 gres	Polveri	30 mg/Nm ³	Trimestrale
	Piombo	0,3 mg/Nm ³	Annuale
	Fluoro	3 mg/Nm ³	quindicinale da febbraio a luglio e Mensile da agosto a gennaio
	NOx	350 mg/Nm ³	annuale
	SOx	35 mg/Nm ³	annuale
	E32 – macinazione gres	Polveri	5 mg/Nm ³
E33 – presse gres	Polveri	5 mg/Nm ³	Semestrale
E34 – Supero presse gres	Polveri	20 mg/Nm ³	Semestrale
E35 – Forni gres	Polveri	5 mg/Nm ³	trimestrale
	NOx	200 mg/Nm ³	Annuale (con controllo della temperatura dei forni)
	SOx	500 mg/Nm ³	Annuale

	Piombo	0,5 mg/Nm ³	Annuale
	Fluoro	5 mg/Nm ³	quindicinale da febbraio a luglio e Mensile da agosto a gennaio
	COT	50 mg/Nm ³ di cui formaldeide 20 mg/Nm ³	semestrale
E37 – smaltatrici gres	Polveri	10 mg/Nm ³	Quadrimestrale
E38 – macinazione smalti	Polveri	10 mg/Nm ³	Quadrimestrale
E40 – silos atomizzato	Polveri	10 mg/Nm ³	Semestrale
E42 – supero presse Granital e Mono 2	Polveri	20 mg/Nm ³	Semestrale

In caso di anomalia dell'impianto di depurazione dei forni di cottura (E22), è prevista una manutenzione preventiva di tutti gli apparati del depuratore (controllo giornaliero delle depressioni di esercizio, misurazione in continuo delle depressioni) ed il controllo ravvicinato degli inquinanti (quindicinale), funzionamento delle ventole di aspirazione comprendenti il numero di giri e le vibrazioni dei cuscinetti atte a garantire il buon funzionamento di tutti gli apparati di depurazione. La manutenzione porterà ad avere la possibilità di parzializzare il filtro e di convogliare i fumi nella parte non utilizzata.

Deve essere effettuato con frequenza quindicinale il controllo della calce libera presente nella calce esausta derivante dal sistema di abbattimento del Fluoro, nei mesi da febbraio a luglio compresi, mentre nei mesi restanti tale controllo è mensile.

2.5) alla sezione F – Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto, riportato nell'allegato al provvedimento n. 337 del 19/08/2009, come aggiornato dal provvedimento n. 508 del 16/11/2009, è aggiunto il paragrafo F7) Scarichi idrici di seguito riportato:

F7) PRELIEVI E SCARICHI IDRICI

Prelievi

La ditta deve provvedere al monitoraggio mensile del prelievo idrico da pozzi.

Scarichi

Sullo scarico idrico di tipo domestico deve essere effettuato con frequenza almeno annuale un controllo delle acque di scarico per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla Tabella D della DGR 1053/2003.

3. la ditta deve fornire entro il **31/03/2019**, le seguenti informazioni/elaborazioni riguardanti la tematica degli odori:

- a) **Integrazione delle informazioni sulle fasi di decoro e smaltatura digitale** (tipologie "base" degli inchiostri, stima dei quantitativi di inchiostri, tipologia produttiva e stima dei m² prodotti);
- b) **Studio di valutazione preventiva** dell'impatto odorigeno dell'installazione post intervento, **mediante simulazione di dispersione**, redatto secondo i criteri indicati al capitolo 3 del documento Linee Guida per i processi autorizzativi di progetti con potenziali effetti odorigeni, che costituisce il fascicolo 5 dell'Aggiornamento Tecnico sul comparto ceramico e l'allegato 2 alla Linea Guida di ARPAE.
 - i. Sarà indicato il valore di emissione (ouE/m³) atteso al camino dei forni (tenendo conto del margine di tolleranza corrispondente all'incertezza di misura delle analisi olfattometriche, normalmente comprese in $\pm 25\%$ -30% di incertezza) e delle conseguenti ouE/m³ in immissione (ricaduta al suolo) rispetto allo specifico contesto territoriale.
 - ii. Il valore di emissione atteso al camino dovrà essere tale da garantire ragionevolmente la limitazione degli episodi di disturbo olfattivo presso i recettori sensibili contenendo la presenza odorigena entro livelli che non pregiudichino l'utilizzo del territorio in accordo con la sua classificazione urbanistica.
 - iii. In particolare si può coerentemente assumere^(NOTA 3) che valori indicativi di accettabilità del disturbo olfattivo, si riscontrino quando il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore che ricadono nelle aree con presenza di persone, si colloca a valori pari a:
 - per recettori in aree residenziali
 - 1 ouE/m³, a distanze > 500 m dalle sorgenti;
 - 2 ouE/m³, a distanze di 200÷500 m dalle sorgenti;
 - 3 ouE/m³, a distanze < 200 m dalle sorgenti;
 - per recettori in aree non residenziali
 - 2 ouE/m³, a distanze > 500 m dalle sorgenti;
 - 3 ouE/m³, a distanze di 200÷500 m dalle sorgenti;
 - 4 ouE/m³, a distanze < 200 m dalle sorgenti.
- c) Per gli interventi programmati aventi bassa rilevanza sotto il profilo dell'impatto olfattivo lo studio di cui alla lettera b) potrà essere sostituito da una **relazione tecnica** attestante la non significatività

delle emissioni suffragata da dati tratti dalla letteratura scientifica, esperienze pregresse, interventi di mitigazione proposti con finalità di contenimento delle emissioni odorigene.

- d) Indicazione delle possibili **soluzioni impiantistiche e/o gestionali** che si intendono adottare in caso di criticità^(NOTA 4).
- e) Caratteristiche specifiche dell'eventuale **impianto di abbattimento** interessato, ecc...
- f) Valutazione della efficacia dell'impianto di abbattimento in relazione alle **"basi" degli inchiostri** che saranno impiegati.
- g) Identificazione della tipologia dei **campionamenti a camino**, specificatamente finalizzati alla caratterizzazione delle emissioni odorigene, che saranno eseguiti nella fase di messa a regime contestualmente ai controlli previsti per gli inquinanti specifici del comparto ceramico: tra di essi deve essere previsto un controllo^(NOTA 5) della concentrazione di odore in ouE/m³ per la verifica del valore emissivo atteso.
- h) Nel **piano di monitoraggio** proposto, oltre ai controlli previsti per gli inquinanti specifici del comparto ceramico, per almeno il primo anno successivo alla messa a regime si dovrà prevedere un controllo trimestrale della concentrazione di odore in ouE/m³^(NOTA 5) per la verifica del valore emissivo atteso. I risultati dei primi quattro controlli della concentrazione di odore in ouE/m³ (analisi di messa a regime e primi tre monitoraggi periodici), dovranno essere comunicati e presentati ad Arpa con apposita relazione.

NOTA 3: Si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 1087 del 24 giugno 2016 recante "Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno".

NOTA 4: Indicazioni sulle soluzioni impiantistiche e gestionali che possono essere adottate per il contenimento delle emissioni odorigene, possono essere trovate nel Fascicolo 4 redatto nell'ambito dell'iniziativa di "Aggiornamento tecnico sul comparto ceramico".

NOTA 5: I campionamenti finalizzati alla determinazione della concentrazione di odore di un campione gassoso devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 13725 "Qualità dell'aria – Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica".

4. **di prendere atto**, con il presente provvedimento, di quanto comunicato con nota assunta al protocollo generale della Provincia di Ravenna, PG 50551 del 03/06/2015 e con nota PGRA/2016/4708 del 26/04/2016 come riportato in premessa, relativamente alle previsioni di semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti ceramici introdotte dalla DGR 1159/2014 e relativamente allo smantellamento del punto di emissione E39 ed all'installazione del punto di emissione E42;
5. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009, aggiornato dal provvedimento n. 508 del 16/11/2009;**
6. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
7. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Alberto Rebucci)

Allegato 1

D – SEZIONE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

D1) PIANO D'ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

Dalla valutazione integrata delle prestazioni ambientali dell'impianto e dall'esame dell'ultimo rapporto di visita ispettiva PGRA/2016/13735 del 04/11/2016, emerge il rispetto dei contenuti del provvedimento di AIA n. 337 del 19/08/2009 e smi.

Si ritiene comunque opportuno specificare il Piano di Miglioramento che segue:

1. Entro il **31/10/2018** deve essere elaborata e trasmessa ad ARPAE SAC di Ravenna, una proposta contenente le modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione.
2. *In riferimento ai punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7 (essiccatoi collegati alle linee di smalteria) in funzione delle caratteristiche della fase di essiccazione e degli esiti dei campionamenti fino ad ora effettuati, il gestore deve predisporre una proposta di piano di monitoraggio che verrà opportunamente valutata da ARPAE. Tale proposta deve pervenire entro **entro il 31/10/2018**.*

D2) CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1) Finalità

Quanto riportato nei successivi paragrafi delle sezioni E ed F, definisce le condizioni e prescrizioni che il gestore deve rispettare nello svolgimento delle attività nel sito produttivo in oggetto; è importante ricordare che ogni variazione o modifica degli impianti, della loro gestione (per quanto definito nel presente atto), delle condizioni di funzionamento riportate nei paragrafi successivi e dello svolgimento di tutte le attività di monitoraggio previste, deve essere tempestivamente comunicata per mezzo del portale IPPC-AIA, come previsto dalle DGR 1113/2011 e 5249/2012: tale comunicazione costituisce domanda di modifica dell'AIA, da valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi.

In merito agli opportuni requisiti di controllo, secondo quanto riportato nei paragrafi e sotto paragrafi della sezione F parte integrante della presente AIA, dedicati al monitoraggio, si dovrà provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato.

Ove previsto e ritenuto necessario, nel seguito si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal funzionamento a regime, prevedendo le eventuali misure da adottare.

D2.2) Condizioni relative alla gestione dell'impianto

L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle BAT applicabili allo stesso, secondo tutte le procedure di carattere gestionale di cui l'azienda si è dotata, secondo quanto definito dal SGA certificato ISO 14001 e da quanto definito nella documentazione relativa alla registrazione EMAS.

Si ritiene opportuno e indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione degli impianti comprese le strutture responsabili di emissioni sonore, di formazione del personale e di registrazione delle utilities (utenze).

D2.3) Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione

Come previsto dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche, art. 29-sexies, e dalla normativa regionale, deve essere redatta **annualmente** una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi del Piano di Monitoraggio, contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ad alle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. La relazione dovrà essere inviata **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE ed all'Unione della Romagna Faentina (Comune di Castel Bolognese). In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", si comunica che a partire dal mese di aprile 2011, **lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali degli impianti IPPC è il portale IPPC-AIA**; il caricamento sul portale dei file elaborati dai gestori deve avvenire con le modalità riportate nell'allegato 1 di detta determinazione e sostituisce la trasmissione cartacea agli enti sopra richiamati. Con DGR n. 152 del 11/02/2008 la Regione Emilia Romagna ha approvato il sistema di reporting per il settore della fabbricazione di piastrelle di ceramica per pavimenti e rivestimenti di cui alla categoria IPPC 3.5, per cui il gestore è tenuto alla redazione dello stesso report seguendo i moduli di reporting e le norme per la compilazione contenuti nella stessa DGR.

In merito alle comunicazioni in caso di guasto o anomalie degli impianti si rimanda a quanto contenuto nell'allegato 1, alla sezione "Indicazioni sulle Comunicazioni in caso di guasto o anomalie degli impianti", della DGR n. 1159 del 21/07/2014 "Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici".

Si richiama, comunque, l'obbligo del gestore in ogni caso di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, adottando le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto e qualora l'anomalia di funzionamento o il guasto siano tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive.

Allegato 2

E1 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Aspetti generali

I valori limite di emissione e le prescrizioni che la Ditta è tenuta a rispettare sono individuati sulla base di:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal CRIAER;
- Migliori Tecniche Disponibili;
- specifiche tecniche indicate dalla Ditta in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento;
- valutazione dei dati degli autocontrolli dell'azienda forniti attraverso i report annuali.

Nelle eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- diminuire le emissioni in atmosfera con particolare riferimento ai parametri NOx e polveri.

Emissioni Convogliate

Per le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di fabbricazione di materiali ceramici, i limiti e le prescrizioni che la Ditta Cerindustries spa è tenuta a rispettare sono di seguito indicati.

Limiti emissioni

I limiti risultano i seguenti, in condizione di "normale funzionamento" così come definito nel D.Lgs. n. 152/06 e smi (art. 268 definizioni bb) cc) dd) ee)): "il numero delle ore in cui l'impianto è in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'art. 271, comma 3, o della autorizzazione (art. 271, comma 14 e art. 273, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06).

PUNTI DI EMISSIONE E1 – E2 – E3 – ESSICCATOI linee smalteria 206 – 205 – 204, reparto MONO 2

Portata massima	6.000 ciascuno	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Temperatura max	250	°C
Diametro	0,34	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	200	mg/Nm ³
SOx	500	mg/Nm ³
Piombo	0,5	mg/Nm ³
Fluoro	5	mg/Nm ³
CO	100	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E4 – ESSICCATOIO linea smalteria G01, reparto Granital

Portata massima	5.500	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Temperatura max	250	°C
Diametro	0,34	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	200	mg/Nm ³
SOx	500	mg/Nm ³
Piombo	0,5	mg/Nm ³

Fluoro	5	mg/Nm ³
CO	100	mg/Nm ³

PUNTI DI EMISSIONE E5 – E6 – ESSICCATOI linee smalteria G02 – G03, reparto Granital

Portata massima	5.500 ciascuno	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata	16	h/g
Temperatura max	250	°C
Diametro	0,34	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	200	mg/Nm ³
SOx	500	mg/Nm ³
Piombo	0,5	mg/Nm ³
Fluoro	5	mg/Nm ³
CO	100	mg/Nm ³

PUNTI DI EMISSIONE E7– ESSICCATO linea smalteria G04, reparto Granital

Portata massima	6.000	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Temperatura max	250	°C
Diametro	0,34	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	200	mg/Nm ³
SOx	500	mg/Nm ³
Piombo	0,5	mg/Nm ³
Fluoro	5	mg/Nm ³
CO	100	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E19 - ASPIRAZIONE PRESSE MONO 2 – F.T.

Portata massima	26000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,44	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	30	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E21 – SUPERO PRESSE MONO 1 – F.T.

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,08	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	30	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E22 - FORNI DI COTTURA - REP. MONO 2 – F.T.*n. 2 Forni monocottura mono 2.*

Portata massima	32000	Nm ³ /h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g
Temperatura	130	°C
Sezione	0,71	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	200	mg/Nm ³
SOx	500	mg/Nm ³
Piombo	0,5	mg/Nm ³
Fluoro	5	mg/Nm ³
Sostanze Organiche (espresse come COT)	50	mg/Nm ³ di cui Formaldeide 20 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E23 – ATOMIZZATORE 1 (ATM1) – F.T.**In tale emissione viene convogliato il flusso proveniente dall'impianto di produzione energia alimentato a fonti convenzionali.**

Portata massima	63.000	Nm ³ /h
Altezza minima	22	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	1,13	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	3	mg/Nm ³
NOx	350	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E24 - MACINAZIONE IMPASTI ATM1 – F.T.

Portata massima	22.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,39	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	30	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E27 – SMALTERIE MONO2 – F.T.

Portata massima	30.000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,57	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E29 – SMALTERIE MONO2 SMALTERIE GRANITAL (SCALPELLATURA LINEE di SMALTERIA) – F.T. + CARTUCCE

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,05	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	30	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E30 - ATOMIZZATORE 2 (ATM40) – A.U. (abbattimento a umido)

Portata massima	46.000	Nm ³ /h
Altezza minima	24	m
Durata	24	h/g
Temperatura	70	°C
Sezione	0,95	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	30	mg/Nm ³
Silice cristallina	5	mg/Nm ³
Piombo	0,3	mg/Nm ³
Fluoro	3	mg/Nm ³
NOx	350	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E32 – MACINAZIONE IMPASTI ATM2 – F.T.

Portata massima	12.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,39	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E33 – PRESSE GRANITAL – F.T.

Portata massima	19.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,57	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
---------	---	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E34 - SUPERO PRESSE MONO2 e PRESSE GRANITAL – F.T.

Portata massima	1.200	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,02	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E35 - FORNI COTTURA GRANITAL – F.T.

Portata massima	22.000	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Temperatura	130	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,5	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	200	mg/Nm ³
SOx	500	mg/Nm ³
Piombo	0,5	mg/Nm ³
Fluoro	5	mg/Nm ³
Sostanze Organiche (espresse come COT)	50	mg/Nm ³ di cui Formaldeide 20 mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E37 - SMALTERIE GRANITAL – F.T.

Portata massima	30.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,57	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinant:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E38 - MACINAZIONE SMALTI – F.T.

Portata massima	24.000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione		m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E40 – SILI STOCCAGGIO GRANITAL

Portata massima	40.000	Nm ³ /h
Altezza minima	22	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E42 - SUPERO PRESSE GRANITAL E MONO 2 – F.T.

Portata massima	1.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,02	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

Si prende atto dei punti di emissione E43 ed E44 relativi rispettivamente alle cappe (5 cappe di spruzzatura/smaltatura) del laboratorio ricerca e sviluppo e alle cappe (2 cappe di spruzzatura/smaltatura) del laboratorio tecnologico, nei quali non si utilizzano sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o teratogeni; qualora dovesse rendersi necessario l'utilizzo di tali sostanze dovranno essere rispettati i limiti di emissione previsti dalla tabella A1, parte II, allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 e smi. Ogni cappa dedicata all'utilizzo di sostanze pericolose deve essere dotata di un filtro a carboni attivi sostituito con periodicità almeno annuale.

Prescrizioni

1. Il punto di emissione E42 è collegato all'impianto filtrante (supero presse gres e MONO 2) installato ma non funzionante a servizio dei reparti Granital e MONO 2; **la ditta deve comunicare almeno 15 giorni prima la messa in esercizio dell'impianto** e la conseguente messa in esercizio del punto di emissione E42.
2. Le conseguenti attività di messa a regime dell'impianto riportato al punto 1 e del relativo punto di emissione E42, **devono svolgersi entro 30 giorni dalla messa in esercizio**; la ditta deve provvedere a comunicare la data prevista e ad effettuare almeno tre autocontrolli all'emissione a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni; gli esiti di tali autocontrolli devono essere trasmessi all'Autorità Competente entro 3 mesi dal loro svolgimento.
3. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi.
4. Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di **prese** di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale U.N.I.CHIM. M.U. 122 e smi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.